

CITTÀ DI MANFREDONIA

Visti gli atti della VI Commissione Consiliare Permanente
"Urbanistica e Ambiente"

si attesta, come previsto dall'art.5 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, la presenza dei seguenti consiglieri

Dicembre 2024	4	6	9	10	12	13	14	15	16	17	18	TOT
Componenti	mer	ven	lun	mar	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	
De Luca Alfredo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
Marasco Giuseppe	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
Quitadamo Michelina		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
Ritucci Massimiliano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11

N.B. P (PRESENTE) A (ASSENTE)

IL PRESIDENTE



Piazza del Popolo, 8 - 71043 Manfredonia (FG)
www.comune.manfredonia.fg.it



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 40

L'anno 2024 il giorno 04 dicembre alle ore 15,45 presso la sala dei capigruppo si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliere Giuseppe Marasco

Assente la consigliera Michelina Quitadamo

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, co. 1.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 39 del 27 novembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento sul benessere animale**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. È presente l'assessora Maria Teresa Valente che presenta una bozza propria di regolamento da comparare con quello predisposto dal Presidente. La commissione procede ad una analisi comparativa delle due bozze di regolamento, si predispone una sintesi tra i due documenti e si analizzano gli articoli sino al n.24.
3. Si concorda che la prossima riunione sarà venerdì alle ore 11,15.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 16:45.

I consiglieri

Il Presidente



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 41

L'anno 2024 il giorno 06 dicembre alle ore 11,15 presso l'assessorato al welfare si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dalla consigliera Michelina Quitadamo ai sensi dell'art. 17, co. 1.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 40 del 04 dicembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento sul benessere animale**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. È presente l'assessora Maria Teresa Valente e si analizzano gli articoli dal n.24 al 41. La commissione all'esito dell'analisi intende disporre l'audizione in commissione del rappresentante ENPA e del servizio veterinario ASL.
3. Si concorda che la prossima riunione sarà lunedì alle ore 15,30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 12:15.

I consiglieri

Il Presidente



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 42

L'anno 2024 il giorno 09 dicembre alle ore 15,45 presso la sala capigruppo si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, co. 1.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 41 del 06 dicembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento benessere animale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. Il presidente De Luca propone la seguente formulazione dell'articolo 18:

È consentito legare il cane a catena, ma solo temporaneamente e se sono rispettate le regole a tutela della salute dell'animale;

Il cane dovrà essere lasciato libero almeno una volta al giorno. Deve essere consentito movimento libero all'animale per una durata di un minimo di 8 ore al giorno;

Il tempo passato alla catena non può essere superiore alle 5 ore al giorno;

Deve essere garantito un riparo al coperto e sollevato da terra con una cuccia chiusa su tre lati;

Il collare non deve ferire né recare dolore al cane. Pertanto è vietato l'impiego di collari a strozzo o con aculei interni;

La catena non deve aggrovigliarsi né rimanere impigliata, poiché questo limita il raggio di movimento del cane;

Il cane deve poter raggiungere un riparo coperto e sollevato da terra, il cibo e l'acqua;

La catena è abbastanza lunga da permettere al cane di poter camminare; solitamente la lunghezza di questa non deve essere inferiore a 4-5 metri;

Il recinto deve avere uno spazio di almeno 8 metri quadrati;


Il cane deve essere collocato in un ambiente sano e pulito.

Inoltre si propone di inserire il riferimento sanzionatorio dell'art.544 ter del codice penale sul maltrattamento degli animali, all'art.39 del regolamento.


3. Si concorda che la prossima riunione sarà martedì alle ore 15,00 presso il canile gestito da ENPA.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 16:45.

I consiglieri

The text shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most legible and appears to be 'Giuseppe Andreoso'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the text 'I consiglieri'.

Il Presidente

A single handwritten signature in black ink, likely belonging to the president of the council.



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 43

L'anno 2024 il giorno 10 dicembre alle ore 15,00 presso il canile ENPA si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 42 del 9 dicembre 2024.**
- 2. Visita al canile ENPA e analisi regolamento benessere animale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione alla presenza del sig. Marco Lupoli effettua una visita delle strutture del canile. Inoltre si discute dell'art. 26 sulla collaborazione di associazioni alla gestione del canile, per le quali sono sottoposte al controllo dell'ente gestore e solo per attività sussidiarie.
3. Si concorda che la prossima riunione sarà giovedì alle ore 16,15.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 17:00.

I consiglieri

Il Presidente



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 44

L'anno 2024 il giorno 12 dicembre alle ore 16,30 presso la sala capigruppo si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 43 del 10 dicembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento benessere animale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. L'assessora Valente ha inviato le seguenti note su cui la commissione discute.

Smaltimento dei resti di animali domestici

In caso di decesso di animali domestici, si ricorda che in Puglia i resti sono classificati come rifiuti speciali e, pertanto, vi è l'obbligo di smaltimento secondo le normative vigenti. L'attuale bozza di regolamento prevede la possibilità di inumazione in terreni privati. Tale disposizione è in contrasto con la legge regionale e comporta, in caso di violazione, una denuncia penale e una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

Si evidenzia che solo i cimiteri per animali, debitamente autorizzati da ASL e Regione Puglia, possono procedere con l'inumazione, in quanto strutture idonee al conferimento e trattamento dei rifiuti speciali.

Accesso degli animali ai mezzi di trasporto

La regolamentazione della conduzione di animali sui mezzi di trasporto è attribuita, per legge, alle singole compagnie di trasporto private, le quali possono disciplinare autonomamente tale materia, soprattutto a fini commerciali, inclusa la possibilità di applicare tariffe aggiuntive. Di conseguenza, il Comune non può stabilire, in via generale, un diritto di accesso illimitato degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

Tutela della fauna selvatica e risorse operative

L'ampio spazio dedicato alla tutela della fauna selvatica nel regolamento potrebbe incrementare i casi – già oggi numerosi – di cittadini che catturano uccelli e li consegnano alla Polizia Locale, spesso trasportandoli in condizioni non idonee (ad esempio, all'interno di cartoni).

Si sottolinea che, dopo la chiusura dell'Oasi Lago Salso, la struttura più vicina per il recupero della fauna selvatica è situata a Bitetto. Di fatto, questo obbligherebbe il Comando a inviare una pattuglia per la consegna, sottraendo risorse operative per un intero turno, considerati i tempi di percorrenza tra andata e ritorno.

Disposizioni finali. Incompatibilità e abrogazione di norme

Il comma 1 dell'Articolo 41 prevede che, dalla data di entrata in vigore del regolamento, decadano tutte le norme incompatibili contenute in altre disposizioni comunali.

Si evidenzia che questa formulazione rischia di annullare l'intera disciplina regolamentata dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, con gravi ripercussioni operative. Verrebbero infatti compromesse:

Le sanzioni applicabili a chi ostacola le operazioni di recupero degli animali;

Il divieto di portare animali presso il Comando di Polizia;

Le regole che vietano lo spostamento, il contatto o la cattura non autorizzata di gatti;


La responsabilità di chi recupera un animale per strada durante il tempo in cui lo detiene.

Tale norma fu introdotta proprio per evitare che animali venissero portati in canile in maniera indiscriminata, impedendo così l'individuazione della loro provenienza e generando ulteriori inefficienze nella gestione del randagismo.

3. Si concorda che la prossima riunione sarà venerdì alle ore 16,30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 18:00.

I consiglieri



Il Presidente





COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 45

L'anno 2024 il giorno 13 dicembre alle ore 16,15 presso la sala capigruppo si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 44 del 12 dicembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento benessere animale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione dopo l'analisi delle note inviate dall'assessora Valente modifica nel modo che segue il seguente articolo:

Art. 21 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico

1. *Il Comune di Manfredonia, pur riconoscendo la regolamentazione esclusiva delle compagnie che gestiscono il servizio, favorisce l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, purché puliti e privi di parassiti. Le compagnie hanno la possibilità di applicare tariffe speciali per gli animali.*
2. *L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti la gabbietta per il trasporto. Per i cani è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina*
3. *Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.*
4. *Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.*
5. *Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali.*

Sull'art. 12 - Tutela della fauna selvatica autoctona, migratoria e delle specie esotiche, non si ritiene che l'attuale testo possa creare situazioni ingestibili da parte della polizia locale. In molti casi le associazioni ambientaliste ed animaliste si sono sobbarcate il viaggio fino a Bitetto. La commissione, anzi chiede che l'amministrazione si faccia


interprete presso la provincia per una riattivazione del centro di primo intervento di soccorso presso l'Oasi lago salso.

Per quanto riguarda il riferimento al regolamento di polizia urbana si inseriranno i relativi articoli nel presente regolamento.

3. Si concorda che la prossima riunione sarà domenica alle ore 9,30 in occasione del microchip day in cui si incontreranno gli operatori del settore, i veterinari ASL e i cittadini sul tema del benessere animale.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 17:45.

I consiglieri


The block contains three handwritten signatures in black ink, positioned below the text 'I consiglieri'. The signatures are written in a cursive style.

Il Presidente


A single handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Il Presidente'. The signature is written in a cursive style.



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 46

L'anno 2024 il giorno 14 dicembre alle ore 12,00 presso la sala capigruppo si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata, dopo la chiusura dei lavori della riunione precedente, tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 45 del 13 dicembre 2024.**
- 2. Analisi regolamento benessere animale.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione ha analizzato il Titolo III del regolamento di polizia urbana, ed in particolare il regime sanzionatorio, pertanto modifica nel modo che segue i seguenti articoli:

Art. 39 - Sanzioni

1. *In caso di violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, non esplicitamente sanzionate nei singoli articoli, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, salva l'applicazione di norme nazionali e regionali prevalenti ed in particolare l'art. 544 ter C.P. - Maltrattamento di animali e l'art. 727 C.P. - Abbandono di animali.*

Art. 41 – Disposizione finali. Incompatibilità e abrogazione di norme

1. *Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, ad eccezione del Titolo III del Regolamento di polizia urbana in cui parte dell'articolato è stato integrato nel presente regolamento, per la parte normativa, mentre rimane vigente la restante parte compreso il regime sanzionatorio.*

2. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia ed in particolare:*

LEGGE n. 281 del 14/08/1991 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

LEGGE REGIONALE 07 Febbraio 2020 n. 2, "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione".

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 14 "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2. Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione".

3. Si concorda che la prossima riunione sarà domenica alle ore 9,30 in occasione del microchip day in cui si incontreranno gli operatori del settore, i veterinari ASL e i cittadini sul tema del benessere animale.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 13:00.

I consiglieri

Giuseppe M. Cosco
Michela...
Anna...

Il Presidente

Alfede



COMUNE DI MANFREDONIA
VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente
Verbale n. 47

L'anno 2024 il giorno 15 dicembre alle ore 9,15 in Piazza del popolo, in occasione del Microchip day, si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 46 del 14 dicembre 2024.**
- 2. Incontro con i responsabili del servizio veterinario ASL e con i volontari ENPA.**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione durante la manifestazione Microchipday ha incontrato i responsabili del servizio veterinario ASL e i volontari ENPA, discutendo dei temi del regolamento e della gestione del canile ENPA.
3. Si concorda che la prossima riunione sarà lunedì 16 alle 15,30 con l'assessore Mansueto per il rilascio di parere .

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 10:45.

I consiglieri

Il Presidente



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 48

L'anno 2024 il giorno 16 dicembre alle ore 15,30 presso la stanza dell'assessore all'urbanistica, si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 47 del 15 dicembre 2024.**
- 2. Illustrazione del progetto Parco Scaloria**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. L'assessore Giovanni Mansueto illustra la delibera di approvazione del progetto esecutivo relativo al progetto di rigenerazione urbana Parco Grotta Scaloria. Il progetto risale al 2018 per un importo di € 740.000. Con l'approvazione della delibera verrà approvato anche il piano particellare d'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto e la proposta di variante puntuale al PRG.
3. Si concorda che la prossima riunione sarà martedì 17 alle 11,30 per la discussione ad approvazione del progetto di cui sopra .

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 16:30.

I consiglieri

Il Presidente



COMUNE DI MANFREDONIA
VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente
Verbale n. 49

L'anno 2024 il giorno 17 dicembre alle ore 11,30 presso la stanza dei gruppi consiliari, si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 48 del 16 dicembre 2024.**
- 2. Discussione ed approvazione del parere sul progetto Parco Scaloria**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione dopo approfondita discussione sul progetto e le sue ricadute sull'immagine e sul miglioramento della vocazione turistica della città, esprime parere favorevole sulla delibera di approvazione del progetto esecutivo relativo al progetto di rigenerazione urbana Parco Grotta Scaloria, per un importo di € 740.000. Il parere si intende espresso anche alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto, al piano particellare d'esproprio, e alla proposta di variante puntuale al PRG.

La votazione per il parere è stata a maggioranza con l'astensione del consigliere Ritucci

3. Si concorda che la prossima riunione sarà mercoledì 18 alle 15,30 per la discussione ad approvazione del regolamento sul benessere animale .

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 12:30.

I consiglieri

Il Presidente

Giuseppe Marasco
Alfredo De Luca
Michelina Quitadamo
Massimiliano Ritucci

Alfredo De Luca



COMUNE DI MANFREDONIA

VI COMMISSIONE: Urbanistica – Ambiente

Verbale n. 50

L'anno 2024 il giorno 18 dicembre alle ore 15,30 presso la stanza dei gruppi consiliari, si è riunita la VI Commissione Urbanistica – Ambiente, a seguito della convocazione del Presidente Alfredo De Luca concordata tra i consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento del C.C.

Sono presenti i seguenti componenti:

1. consigliere Alfredo De Luca - Presidente
2. consigliere Massimiliano Ritucci;
3. consigliera Michelina Quitadamo
4. consigliere Giuseppe Marasco

Stante la mancata nomina da parte del Sindaco del Segretario della Commissione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale n. 49 del 17 dicembre 2024.**
- 2. Discussione finale ed approvazione del Regolamento sul benessere animale**
- 3. Varie ed eventuali.**

1. Previa lettura viene approvato il verbale della riunione precedente.
2. La commissione dopo approfondita discussione su tutto il testo, così come modificato, anche alla luce delle osservazioni giunte dall'ASL, ha approvato il testo del regolamento. La votazione per il parere è stata a maggioranza con l'astensione del consigliere Ritucci.

Il regolamento viene allegato al presente verbale ed inviato al segretario generale, al presidente del consiglio comunale e all'assessora con delega al benessere animale e randagismo.

3. Si concorda che la prossima riunione sarà martedì 7 gennaio 2025 alle 11,30 per la programmazione e scansione temporale delle attività del quadrimestre gennaio – aprile 2025.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri componenti presenti all'appello iniziale sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 16:30.

I consiglieri

Il Presidente



CITTÀ DI MANFREDONIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. __ del _____

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

- Art. 1 - Valori etici e culturali
- Art. 2 – Istituzione di uno sportello per i diritti degli animali
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Valorizzazione degli animali
- Art. 5 - Aree e Strutture dedicate agli Animali
- Art.6 - Competenze del Sindaco
- Art. 7 - Definizioni
- Art. 8 - Ambito d'applicazione
- Art. 9 - Detenzione
- Art. 10 - Maltrattamento
- Art. 11 - Divieti
- Art. 12 - Tutela della fauna selvatica autoctona, migratoria e delle specie esotiche ed accidentali Art.
- 13 - Abbandono
- Art. 14 - Smarrimento e rinvenimento
- Art. 15 - Randagismo
- Art. 16 - Avvelenamento
- Art. 17 - Attività motoria
- Art. 18 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio
- Art. 20 - Esposizione
- Art. 21 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 22 - Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 23 - Accesso dei cani negli esercizi e negli uffici pubblici
- Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 25 - Rapporti con le associazioni
- Art. 26 - Associazioni e collaborazioni con il canile
- Art. 28 - Trasporto
- Art. 29 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 30 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 31 - Colonie feline
- Art. 32 - Cura delle colonie feline
- Art. 33 - Alimentazione dei gatti
- Art. 34 - Detenzione di volatili
- Art. 35 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche delle strutture destinate alla custodia dei cani
- Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 – Vigilanza
- Art. 40 - Sepoltura degli animali da affezione
- Art. 41 - Incompatibilità e abrogazione di norme
- Art. 42 - Disposizioni transitorie

Art. 1 - Valori etici e culturali

1. La città di Manfredonia, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 e con le Linee guida del 10 maggio 2000 e 19 aprile 2006 emesse dalla Commissione scientifica italiana CITES in merito alla detenzione delle specie in via di estinzione, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche
2. La città di Manfredonia, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi. Riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento integrante dell'ambiente.
3. La città di Manfredonia, nel rispetto dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità e all'attenuazione delle difficoltà espressive e di socializzazione.
4. Favorisce la promozione nel sistema educativo del rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza uomo animale.
5. Valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
6. Promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 2 – Istituzione di uno sportello per i diritti degli animali

1. Il Comune di Manfredonia, per favorire la tutela e il benessere degli animali e garantire la corretta convivenza con le persone, istituisce uno Sportello per i Diritti degli Animali presso il Comando di Polizia Locale, che fornirà supporto e informazioni ai cittadini. Lo Sportello promuoverà iniziative come microchippatura gratuita, concordate con il Servizio Veterinario Competente per Territorio o mediante Convenzione con Medici Veterinari Liberi Professionisti, campagne di adozione e sensibilizzazione.

Art.3 - Finalità

1. Il Comune di Manfredonia promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali, con particolare attenzione alla fauna marina e costiera.
2. All'atto delle modifiche degli assetti territoriali tiene conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
3. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.
4. Sensibilizza la cittadinanza attraverso campagne educative e formative.
5. Collabora con le associazioni locali per garantire la cura e la protezione degli animali.

Art. 4 - Valorizzazione degli animali

1. Il Comune valorizza la fauna come risorsa.
2. Promuove e favorisce il contatto tra le persone e gli animali da affezione, nonché le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali (Interventi Assistiti con gli Animali).
3. Gli Interventi Assistiti con gli Animali potranno essere svolte esclusivamente da personale in possesso di adeguato titolo professionale e, in nessun caso, la cura e la salute degli umani potrà essere conseguita con pregiudizio della salute e dell'integrità degli animali, come già regolamentato dalla normativa vigente.

4. Gli animali impiegati in attività e terapie assistite dovranno periodicamente superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi.

Art. 5 - Aree e Strutture dedicate agli Animali

1. Il Comune individuerà aree pubbliche dedicate agli animali, come parchi e aree di sgambamento per cani, e ne darà informazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 6 - Competenze del Sindaco

1. La competenza del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale ed Ufficiale di Governo, si radica nel caso in cui si debbano affrontare casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, per cui il Sindaco è legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e solo in caso di incolumità dei cittadini (T.U.L. D.lgs 267/200 art. 54) Pertanto al di fuori di tali casi straordinari, la competenza ordinaria è esclusivamente delle ASL. D.G.R. 2194 del 12/12/2017
2. Il Sindaco, in applicazione degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Conformemente alle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Art. 7 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dall'art 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n°157.
2. Si definiscono:
 - a. animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
 - b. animale randagio: ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode;
 - c. canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe canina finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante; deve essere attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e area di degenza per il controllo e la temporanea permanenza dei cani catturati da sottoporre alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari;
rifugio per il ricovero: struttura in cui vengono custoditi i cani, a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe canina che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
 - d. detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e

attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;

e. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno;

f. commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

g. colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati Responsabili di Colonia(gattari/e) , che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune e al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito dal comune mediante Convenzione stipulata con Medico Veterinario Libero Professionista e sterilizzato dalla ASL se facente parte di colonia felina registrata;

h. guardia zoofila: guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute con compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 189/2004, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie – della Regione Puglia;

l. fauna selvatica: le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

m. fauna esotica: le specie animali non autoctone nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.

n. associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette associazioni devono essere iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 19 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)

Art. 8 - Ambito d'applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Manfredonia fatta eccezione per i casi relativi:

- alle attività economiche inerenti all'allevamento d'animali o ad esso connesse;
- alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla vivisezione;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle specifiche attività di lotta contro specie dannose d'artropodi e/o di altre specie faunistiche sinantropiche dannose o pericolose per la salute.

Art. 9 - Detenzione di animali

1. Chiunque detenga un animale dovrà averne cura, rispettare le norme dettate per la sua tutela, curarne il benessere fisico ed etologico.

2. Dovrà garantire spazi di custodia adeguati e dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con spazi sufficienti a consentire una corretta deambulazione, e garantire un igienico smaltimento delle deiezioni.

3. I proprietari di cani hanno l'obbligo di registrare la nascita di cucciolate mediante lamicrochippatura entro i 60 giorni dalla nascita . I detentori devono denunciare il furto e la scomparsa entro 2 giorni ed il

decesso entro 3 giorni successivi all'evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

4. È obbligatoria l'identificazione tramite microchip per tutti i cani e gatti presenti sul territorio comunale e la loro iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione come da normativa regionale vigente.

Art. 10 – Maltrattamento animale

1. Si considerano maltrattamento animale:

- a. tutti i comportamenti verso animali orientati alla crudeltà senza necessità.
- b. Sottoporre a strazio, sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili per la loro natura, o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

2. L'Autorità Competente Locale a tutela del benessere animale è il Servizio Veterinario di Igiene e Benessere degli animali (Area C).

Art. 11 - Divieti

1. È vietato:

- ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività;
- l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie ed assistere a combattimenti organizzati tra animali.
- utilizzare animali a scopo di scommesse o accattonaggio;
- vendere, nel territorio comunale, animali colorati artificialmente;
- amputare parti del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi certificati dal medico veterinario e le altre deroghe previste dalla normativa vigente;
- condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento; chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 (art. 182 CdS);
- tenere cani alla catena o in cucce sulle pubbliche vie;
- impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
- gestire e dare da mangiare a tutte le specie di animali che vivono liberi sul territorio comunale ad esclusione delle colonie feline, compatibilmente con quanto previsto nel seguente regolamento, nonché alle specie faunistiche di particolare interesse ecologico che vivono o soggiornano in parchi, in aree verdi ed in alberate comunali, nei singoli casi in cui è presente una cartellonistica comunale derogatoria.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche della Normativa Vigente in materia di Identificazione e Registrazione ovvero Decreto Legislativo 134 del 2022 e di Igiene, è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10), tipo galline o conigli, per uso familiare, è consentita ma, in ogni caso, devono essere garantite condizioni igieniche tali da non arrecare disturbi e disagi.

3. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a Valutazione del Medico Veterinario Esperto in Comportamento o in quanto appartenenti ai registri di cani morsicatori tenuti dalle ASL elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. È vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000 e come da ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e sue modifiche ed integrazioni. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario

di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

Art. 12 - Tutela della fauna selvatica autoctona, migratoria e delle specie esotiche

1. In tutto il territorio comunale è vietato procurare pericolo, molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve, ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; le specie di pronubi; di chirotteri, tutte le specie di avifauna appartenenti ai rapaci, le rondini ed i rondoni; le specie di mammiferi terrestri autoctone ed in generale tutte quelle specie stanziali o migratorie iscritte negli elenchi internazionali delle specie faunistiche considerate a qualsiasi grado di rischio d'estinzione. Sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. I detentori di animali esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne il mantenimento ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
6. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
7. chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 3 incorre nei provvedimenti

Art. 13 - Abbandono

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto a quanto previsto dall'art. 727 C.P.(ammenda da € 1000,00 a € 10.000,00);
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di esemplari appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 14 – Smarrimento e rinvenimento di animali morti

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio veterinario ASL competente per territorio.
2. In caso di rinvenimento di carcasse di animali è competente per la rimozione la Polizia Locale.

Art. 15 - Randagismo

1. Si definiscono randagi gli animali vaganti nel territorio comunale.
2. La cattura dei cani randagi è di competenza del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.
3. L'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con il Comune ed il supporto del gestore del canile, e in base alla normativa vigente, provvede alla cura e alla sterilizzazione dei cani liberi e li re immette nel territorio di provenienza.
4. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
5. Chiunque segnali un animale randagio all'ASL competente per territorio o al Comando di Polizia

Locale, deve farlo nel momento e nel luogo esatto in cui l'animale si trova, consentendo al personale di Polizia Locale e ai servizi veterinari territorialmente competenti di accertare l'effettiva provenienza dell'animale dal luogo segnalato. Chiunque accudisca un animale ospitandolo presso di sé, sfamandolo e accudendolo diventa responsabile del suo comportamento e della sua custodia nel periodo di tempo durante il quale l'animale è custodito e, in caso di sovraffollamento del canile comunale o in assenza di altre strutture idonee al suo ricovero, ne diventa custode fino alla sua definitiva cessione o adozione da parte di terzi.

6. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve, comunque, imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Art. 16 - Avvelenamento

1. È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi senza nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. il proprietario o il responsabile in caso di morte di un animale domestico o selvatico a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a sospetto avvelenamento, segnala l'episodio ad un Medico veterinario, che confermata la diagnosi di sospetto avvelenamento, segnalerà il fatto alle Autorità competenti;
3. il Medico veterinario, che ha emesso la diagnosi di sospetto avvelenamento, deve segnalare il fatto al Sindaco del Comune in cui è avvenuto l'avvelenamento, al Servizio Veterinario dell'ASL e all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti;
4. le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno, in collaborazione col Servizio Veterinario dell'ASL, devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale che effettuerà le analisi del caso

Art. 17 - Attività motoria

1. I proprietari o i detentori a qualunque titolo di un cane sono tenuti a garantirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

Art. 18 - Divieto di detenzione a catena

1. È consentito legare il cane a catena, ma solo temporaneamente e se sono rispettate le regole a tutela della salute dell'animale;
2. Il cane dovrà essere lasciato libero almeno una volta al giorno. Deve essere consentito movimento libero all'animale per una durata di un minimo di 8 ore al giorno;
3. Il tempo passato alla catena non può essere superiore alle 5 ore al giorno;
4. Deve essere garantito un riparo al coperto e sollevato da terra con una cuccia chiusa su tre lati; 5. Il collare non deve ferire né recare dolore al cane. Pertanto è vietato l'impiego di collari a strozzo o con aculei interni;
6. La catena non deve aggrovigliarsi né rimanere impigliata, poiché questo limita il raggio di movimento del cane pertanto andrà utilizzato cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno con una catena munita di due moschettoni rotanti alle estremità;
7. Il cane deve poter raggiungere un riparo coperto e sollevato da terra, il cibo e l'acqua;
8. La catena è abbastanza lunga da permettere al cane di poter camminare; solitamente la lunghezza di questa non deve essere inferiore a 4-5 metri;
9. Il recinto deve avere uno spazio di almeno 8 metri quadrati;

10. Il cane deve essere collocato in un ambiente sano e pulito.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio

1. Nel territorio comunale è vietato offrire animali in omaggio, a titolo di premio, di vincita di giochi o di scommessa.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. La violazione del divieto comporta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Esposizione

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno degli esercizi commerciali, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve avvenire avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art 35 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 35 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 21 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico

1. Il Comune di Manfredonia, pur riconoscendo la regolamentazione esclusiva delle compagnie che gestiscono il servizio, favorisce l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, purché puliti e privi di parassiti. Le compagnie hanno la possibilità di applicare tariffe speciali per gli animali.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti la gabbietta per il trasporto. Per i cani è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali.

Art. 22 - Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. I cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore possono accedere a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, a condizione che siano tenuti a guinzaglio e, dove previsto dalla normativa nazionale, abbiano la museruola.
2. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
3. Negli spazi a loro espressamente destinati, anche sul litorale, i cani possono muoversi, correre e

giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni a persone animali o cose.

4. È dovere degli accompagnatori garantire la sicurezza delle persone, il decoro e la pulizia in tutti gli spazi pubblici, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.39 del presente regolamento.

5. Dei danni che i cani, eventualmente, provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore

6. È vietato l'accesso ai cani in aree pubbliche chiaramente individuate e segnalate dal Comune con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti utili per i proprietari ad assicurare temporaneamente i cani all'esterno delle stesse, come ad esempio le aree giochi per bambini, quelle frequentate da fauna ornamentale o selvatica o quelle aree dove le specie vegetali siano in sofferenza o a rischio di sviluppo perché subiscono un'eccessiva pressione antropica.

Art. 23 - Accesso dei cani negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Manfredonia, salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. È lasciata facoltà all'esercente del pubblico esercizio di vietare l'ingresso a quei cani che ritenga possano dare disturbo agli altri avventori; in tali casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente il divieto in forma scritta allo Sportello per i Diritti degli animali, e predisporre all'esterno dell'esercizio strumenti utili per i proprietari ad assicurare temporaneamente i cani.

4. È vietato condurre o lasciar entrare i cani negli ospedali, nei laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, nei depositi di generi alimentari, negli stadi e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per l'accesso dei cani negli uffici comunali aperti al pubblico.

5. In deroga al divieto generale di accesso al cimitero, previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria, l'accesso degli animali è consentito alle seguenti condizioni:

- i cani dovranno essere costantemente tenuti al guinzaglio (non allungabile) dai loro detentori, che dovranno portare con sé una museruola da far indossare al cane in via preventiva in caso di pericolo di incidenti o su richiesta del personale, e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia dovranno essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale; -
- i detentori dei cani dovranno essere muniti di paletta o buste e rimuovere le deiezioni solide, pulire con acqua (disponibile presso le fontanelle interne) quelle liquide e lo spazio sporcato dagli animali; -
- i detentori dei cani dovranno esercitare un costante controllo sul loro comportamento ed impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni; particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture cimiteriali, nonché ai reparti di valore storico-artistico e valenza turistica;
- gli altri piccoli animali di affezione potranno accedere al Cimitero esclusivamente all'interno di appositi trasportini a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori;
- gli animali non potranno entrare nei luoghi di culto o nella sala mortuaria all'interno del Cimitero;
- la presenza degli animali non dovrà incidere minimamente su rispetto e sicurezza dei visitatori, né su decoro, pulizia e tranquillità del cimitero.

Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte sul suolo pubblico e di mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro. Tale obbligo è riferito a qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

2. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di quelli destinati alla guida dei non vedenti, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi.
3. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
4. È fatto comunque divieto ai proprietari o detentori degli animali di far riversare le deiezioni entro un raggio di 2 metri dalla soglia di qualsiasi portone di ingresso degli stabili cittadini.

Art.25 - Rapporti con le associazioni e gli operatori del settore

1. Il Comune di Manfredonia, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della tutela degli animali, promuove politiche e iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo animale, anche con la collaborazione delle associazioni interessate.
2. Le associazioni che intendono collaborare con il comune, devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020) istituito presso la Presidenza della Regione.
3. Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con gli operatori del settore, promuove iniziative volte a favorire la cura e la corretta gestione con l'animale.

Art.26 - Associazioni e collaborazione con il canile

1. Le associazioni che intendono collaborare con il canile, indicano un proprio referente che si occuperà di gestire i rapporti con l'ente gestore del canile e di segnalare i nominativi degli associati che potranno prestare la loro opera presso il canile come volontari.
2. I volontari potranno svolgere solo prestazioni sussidiarie, complementari e non sostitutive rispetto a quelle svolte dal personale del canile dove potranno accedere per svolgere la loro attività esclusivamente durante l'orario di lavoro osservato dal personale e sotto la supervisione dell'ente gestore. La loro presenza dovrà essere registrata e sottoscritta in un apposito registro da custodirsi presso il canile.

Art. 28 - Trasporto

1. Il conducente di un autoveicolo che trasporta animali deve assicurare l'areazione del veicolo, la somministrazione di acqua e cibo e, in caso di lunghe percorrenze, le pause necessarie al fine della deambulazione.
2. In caso di sosta, se l'animale viene lasciato nell'autoveicolo, è obbligatorio garantire la necessaria ventilazione evitando inoltre che possa far fuoriuscire la testa o il muso e arrecare danni ai terzi.
3. La durata della sosta deve essere breve e compatibile con le esigenze dell'animale, non creargli disagio. In caso contrario l'ipotesi identifica maltrattamento dell'animale.

Art. 29 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Manfredonia.

Art. 30 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti:
 - a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
 - b) gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - c) censimento, d'intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - e) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;

f) le attività di cattura dei cani vaganti.

Art. 31 - Colonie feline

1. Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale 7 Febbraio 2020 n. 2 per colonia felina si intende: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; per habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
2. Le colonie feline presenti all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le associazioni e i singoli cittadini. Il censimento deve essere periodicamente aggiornato sia in merito alla quantità dei gatti presenti che alla loro salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; per comprovate e documentate esigenze sanitarie potranno attuarsi trasferimenti in collaborazione con la competente unità dell'Azienda sanitaria di Manfredonia.

Art. 32 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune, in collaborazione con l'Azienda sanitaria Locale e le associazioni animaliste, promuove azioni di informazione e sensibilizzazione per la tutela delle colonie di gatti liberi.
2. All'ASL non compete la cura dei gatti liberi.
3. In materia di randagismo felino si prevedono a carico dei servizi veterinari della ASL gli interventi di sterilizzazione chirurgica su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste o di privati cittadini che le gestiscono. Ai gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dai servizi veterinari della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza con indicazione, qualora appartenenti a colonia felina, del nominativo del responsabile di colonia.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti

1. A tutela della salute e del benessere degli animali, non è consentito alimentare i gatti a chi non sia incaricato della cura delle colonie feline attraverso il riconoscimento della qualifica di Responsabile di Colonia Felina da parte dell'ASL.
2. I Responsabili di Colonia Felina, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo.
3. Essi sono, in ogni caso, obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 34 - Detenzione di volatili

1. Le gabbie che ospitano volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo al loro interno devono essere sempre riforniti.
2. È vietato mantenere volatili legati permanentemente al trespolo.

Art. 35 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le dimensioni minime delle gabbie che li accolgono, se destinate fino a due esemplari adulti, devono avere per due lati una dimensione pari a cinque volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande, per due lati pari a tre volte. Tali dimensioni vanno aumentate del 30 % per ogni ulteriore ospite, con aumento proporzionale delle mangiatoie, degli abbeveratoi e posatoi.

2. Tali disposizioni non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche delle strutture destinate alla custodia dei cani

Ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 14 le strutture destinate alla custodia dei cani, a scopo di ricovero (pensioni), commercio, addestramento e/o allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali:

- a) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali;
- b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni: i. box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta; ii. box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta; iii. box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;
- c) la struttura deve essere costruita da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali
- d) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;
- e) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali ed essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l'acqua ed il cibo;
- f) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;
- g) i box ed i recinti dovranno essere dotati di: i). pedane isolanti in pvc o materiale similare, ii). adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l'acqua, per ciascun cane; iii). cuccie in numero pari a quello degli esemplari ospitati.

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e, in ogni caso, mai inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 38 - Sepoltura degli animali da affezione

1. I resti degli animali domestici sono classificati come rifiuti speciali (Cat. 1) e pertanto vanno smaltiti secondo le normative vigenti (Reg CE 1069/2009).
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali. Pertanto si rimanda a quanto previsto dal Capo V del Regolamento Regionale n° 8 del 11/03/2015.
3. Previa aderenza alla legislazione vigente, il Comune può autorizzare a favore di privati la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.
4. Il Comune si impegna a convenzionarsi con aziende specializzate per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse, escluse quelle di animali domestici di proprietà.

Art. 39 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. Il Comune di Manfredonia non concede autorizzazioni a circhi o spettacoli che utilizzano animali in condizioni contrarie al loro benessere o che implicino forme di sfruttamento.
2. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.

3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, ai sensi delle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (Commissione scientifica CITES).

Art. 40 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le sanzioni della legge regionale 7 febbraio 2020 n.2, salva l'applicazione di norme nazionali prevalenti ed in particolare l'art. 544 ter C.P. - Maltrattamento di animali e l'art. 727 C.P. Abbandono di animali e le sanzioni previste dal regolamento di polizia locale.

Art. 41- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Agenti del Corpo di polizia locale, le Guardie zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, gli ispettori e le Guardie ambientali volontarie.

Art. 42 – Disposizioni finali. Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia ed in particolare alla Legge Regionale 2/2020 - Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione e successivo regolamento regionale 14/2023.